TRIBUNALE DI CASSINO

SEZIONE CIVILE

R.G. Sovr. n. 12/2019 – [redacted]

IL GIUDICE DESIGNATO

visto il ricorso iscritto a ruolo il 13.09.2019 con il quale il debitore-ricorrente [redacted] coadiuvato dalla dott.ssa Annarita Campagna in qualità di organismo di composizione della crisi (OCC), ha presentato una proposta di piano del consumatore ai sensi degli artt. 7, 8 e 9, l. n. 3/2012, accompagnata da una prima relazione particolareggiata dell'OCC del 30.05.2019;

atteso che, a seguito di richieste di chiarimenti da parte del giudice designato, il ricorrente in data 09.10.2019 ha depositato integrazioni al piano, accompagnate da una seconda relazione particolareggiata dell'OCC dell'11.10.2019;

rilevato che, alla luce delle integrazioni rese, il giudice designato ha fissato l'udienza del 18.12.2019 per la convocazione delle parti ritenendo la proposta conforme ai requisiti previsti;

rilevato, altresì, che all'udienza del 18.12.2019, presenti il ricorrente di persona ed il suo difensore, l'OCC ha dato atto della regolare comunicazione ai creditori ed ha replicato alle osservazioni degli stessi;

considerato, inoltre, che due creditori hanno contestato la proposta di piano, e segnatamente:

> il creditore ipotecario [redacted] n.q. di procuratore di [redacted] s.r.l., presente in udienza, il quale si è riportato ai propri scritti depositati telematicamente, lamentando:

- l'assenza di meritevolezza in capo al ricorrente;

- l'assenza di convenienza del piano;

- la carenza di fattibilità del piano per l'eccessività della durata e per la indeterminatezza, posto che non sarebbero state tratteggiate le modalità e le tempistiche di devoluzione del trattamento di fine servizio (TFS);

> il creditore chirografario [redacted] presente in udienza, il quale si è riportato ai propri scritti depositati telematicamente, evidenziando:

Firmato Da: SANDULLI LORENZO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 611bd2728babddc

- l'assenza dei presupposti di ammissibilità ex art. 7, l. n. 3/2012, vista la mancata previsione delle scadenze e delle modalità di pagamento dei creditori, oltre che per l'assenza di una idonea relazione;

- la irragionevole previsione di un differente trattamento tra creditori tutti appartenenti alla categoria dei chirografari;

- la convenienza della ipotesi di liquidazione;

- la non meritevolezza del sovraindebitamento;

- la violazione dell'art. 8 co. 4, l. n. 3/2012;

- la violazione dell'art. 2918 c.c., disposizione applicabile alla cessione del quinto;

- l'acquisibilità immediata del TFR ad oggi maturato (Cass. n. 19708/2018), nonché l'eccessiva durata del piano proposto;

OSSERVA

1. Sussistono le condizioni per procedere alla omologa del piano, con le precisazioni di cui al successivo punto 3.4.; in particolare, va rilevato che il piano, secondo l'integrazione del 09.10.2019 prevede il pagamento:

i. del 100% dei crediti prededucibili vantati dal difensore del ricorrente Avv. Giuseppe Cece e dall'OCC (euro 9.250,82);

ii. del 100% del creditore ipotecario [redacted] per un importo di euro 140.000,00 comprensivo – forfettariamente – dell'importo indicato in precetto (euro 134.000,00 circa) e degli interessi maturati fino all'inizio della procedura esecutiva immobiliare iscritta al r.g.e.i. n. 79/2018 di questo Tribunale, attualmente sospesa;

iii. del 100% del creditore chirografario Agenzia delle Entrate – Riscossione (euro 5.200,00);

iv. del 20% dei creditori chirografari: [redacted] (in origine euro 21.180,83 pre-falcidia), [redacted] per una prima linea di credito (in origine euro 27.551,20 pre-falcidia) ed infine sempre Credem per una seconda linea di credito (in origine euro 13.166,96 pre-falcidia).

L'attivo messo a disposizione dal ricorrente per ripianare i suddetti debiti è rappresentato in primo luogo da una quota del suo stipendio (euro 650,00), che ammonta ad euro 1.900,00 netti circa mensili ed è connotato da stabilità, essendo lo stesso dipendente a tempo indeterminato del Ministero della Giustizia. Ad implementare la provvista per soddisfare il credito ipotecario si aggiunge anche il trattamento di fine servizio, che nel 2031, anno di pensionamento del ricorrente, ammonterà ad euro 60.000,00 circa, ed in via cautelativa potrà considerarsi esigibile nel 2032.

2. La proposta soddisfa, inoltre, i requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 12 bis, l. n. 3/2012. Al riguardo, focalizzando l'attenzione sulla "meritevolezza" del consumatore, il giudice deve escludere che questi abbia assunto le obbligazioni "senza la ragionevole prospettiva di

Firmato Da: SANDULLI LORENZO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 611bd2728babddc

poterle adempiere" o abbia "colposamente determinato il sovraindebitamento", anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

In particolare, al giudice viene richiesta una valutazione sulla "generale diligenza" del consumatore nell'aver assunto, prima, e nell'aver gestito, poi, le obbligazioni rimaste insoddisfatte. Il controllo avviene, pertanto, sotto un duplice profilo:

- il primo, di tipo "genetico", che sanziona, in particolare, le ipotesi in cui il consumatore abbia assunto obbligazioni non proporzionate alla propria capacità reddituale o patrimoniale;

- il secondo, di tipo "evolutivo", che valuta la colpa nella determinazione del sovraindebitamento e sanziona, in particolare, le ipotesi in cui il debitore, pur avendo assunto obbligazioni proporzionate alle proprie capacità di produzione di reddito, si sia comportato poi in maniera tale (ad esempio, diminuendo con colpa la sua capacità di produzione di reddito) da frustrare le proprie capacità di restituzione.

Nel caso di specie, l'OCC nella relazione particolareggiata ha, con motivazione congrua ed esaustiva, rappresentato le cause del sovraindebitamento (sviluppatosi a partire dal 2009 e poi cronicizzatosi a ridosso del pignoramento del 2018), non colposamente addebitabile al ricorrente.

Con particolare riferimento al controllo di carattere genetico, deve escludersi una condotta colposa del ricorrente, il quale ha contratto il debito di entità maggiore nel maggio 2006 (quello con [redacted] per acquistare l'immobile in cui abitare con la seconda compagna da cui ha avuto il secondo figlio [redacted] nel novembre 2006. Orbene, in detto periodo, potendo contare su un doppio reddito e su una armonia di coppia, non può ritenersi che il ricorrente abbia agito senza diligenza, contraendo obbligazioni sproporzionate rispetto alla capacità reddituale del complessivo nucleo familiare. La crisi con la seconda compagna è infatti avvenuta nel 2009 e a fronte di tale mutata condizione il ricorrente ha dovuto far fronte autonomamente alla rata di mutuo, alle consistenti spese legali per ottenere il collocamento presso di lui del secondo figlio [redacted] nonché alle finanziarie richieste per pagare gli arredi. Tutti questi eventi, messi insieme, hanno creato una situazione di sotto-equilibrio economico, nella quale il ricorrente ha fatto ricorso a finanziamenti con rate più esigue ma più duraturi solo per poter estinguere i finanziamenti precedenti e per cercare di soddisfare, al tempo stesso, anche le accresciute esigenze di carattere familiare. I nuovi finanziamenti – rappresentati dai suddetti crediti chirografari – si inseriscono pertanto in un contesto in cui la spirale del sovraindebitamento era già latente ed in tale contesto il ricorrente agiva al solo fine di uscire dalla crisi.

Si aggiunga, inoltre – aderendo ad una tesi opposta rispetto a quella sostenuta dal creditore [redacted] – che i creditori hanno continuato a finanziare il ricorrente nonostante quanto previsto dall'art. 124 bis TUB, che sancisce l'onere in capo al finanziatore di valutare preventivamente il merito creditizio del consumatore. Sul punto si richiama un precedente di merito, secondo cui "*sebbene oggetto di valutazione in questa sede sia la*

Firmato Da: SANDULLI LORENZO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 611bd2728babddc

condotta tenuta dal debitore e la sua meritevolezza, nondimeno la valutazione del merito creditizio da parte di operatori professionali quali gli enti finanziatori, è elemento idoneo a rafforzare a monte l'affidamento del consumatore nella idoneità del proprio reddito a far fronte alle rate del finanziamento (T. Napoli Nord, decr. 16.05.2018)".

La condotta del ricorrente supera anche il controllo evolutivo, dal momento che è rimasta invariata nel corso del tempo la sua capacità reddituale, che anzi aumenta gradualmente a seguito degli scatti di anzianità.

3. Con riguardo alle contestazioni sollevate dai creditori, queste impongono al giudice di compiere il raffronto dell'effettivo soddisfacimento del creditore in contestazione con quanto avverrebbe mediante il diverso procedimento liquidatorio disciplinato dai successivi artt. 14-ter ss. (c.d. cram down). Infatti, nel caso in cui la liquidazione del patrimonio del debitore dovesse meglio soddisfare le pretese del creditore contestante, rispetto a quanto proposto dal debitore consumatore, il giudice non potrebbe procedere con l'omologazione. Al contrario, laddove anche con detto procedimento si giungesse ad una soddisfazione pari od inferiore a quella indicata dal consumatore, nessun ostacolo si frapporrebbe all'omologazione del piano.

3.1. Orbene, bisogna in primo luogo considerare che le trattenute attualmente compiute dai creditori sullo stipendio del ricorrente cedono di fronte a qualunque tipologia di sovraindebitamento, anche liquidatorio. La tesi opposta, sostenuta dalla IBL, si fonda su una interpretazione estensiva dell'art. 2918 c.c., a tenore della quale il piano del consumatore sarebbe inopponibile alla cessione del quinto dello stipendio del ricorrente in favore del soggetto finanziatore. Al contrario, si ritiene preferibile aderire ad un diverso orientamento, secondo cui "*il credito ceduto dalla lavoratrice ricorrente alla finanziaria è un credito futuro, che sorge relativamente ai ratei di stipendio soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire lo stipendio mensile e, per ciò che concerne il TFR, soltanto nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro. Tale impostazione appare coerente con i principi generali che governano la disciplina del sovraindebitamento, quali la natura concorsuale del procedimento e la parità di trattamento dei creditori, ciò che induce a ritenere che anche il cessionario del quinto debba essere assoggettato alla eventuale falcidia prevista per i chirografari (T. Napoli Nord, decr. 16.05.2018; per una disamina completa sul punto e sulla tematica della c.d. second chance di matrice statunitense, v. T. Pescara, decr. 08.03.2017)*".

3.2. Tanto considerato, deve osservarsi che l'abitazione, di cui il ricorrente è titolare è stata stimata in euro 171.000,00. Se detto immobile venisse venduto all'asta, si potrebbe ricavare in una ipotesi favorevole, l'importo di euro 129.000,00, pari all'offerta minima presentabile in relazione al suddetto prezzo base. A quanto rilevato devono aggiungersi la crisi del mercato immobiliare e la congiuntura economica, che comportano, ad essere ottimisti, la vendita all'asta al secondo o al terzo esperimento, con sostanziale dimezzamento del prezzo iniziale di stima. Inoltre, anche nell'ipotesi della liquidazione

Firmato Da: SANDULLI LORENZO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 611bd2728babddc

affidata ad un soggetto professionista, bisogna considerare che il prezzo non può rimanere fisso, incontrando ribassi quanto meno semestrali.

Deve altresì rilevarsi che l'alternativa ipotetica, vale a dire la liquidazione del patrimonio, non comprende ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia come indicato dal giudice. Orbene, considerato che le spese mensili del nucleo familiare del ricorrente ammontano ad euro 950,00 circa mensili, al netto dell'assegno familiare di euro 293,00 da corrispondere al secondo figlio [redacted] ne consegue che la quota di stipendio di euro 650,00 sarebbe da destinare all'affitto di una abitazione. La provvista, quindi, sarebbe rappresentata dalla liquidazione dell'abitazione e del TFS, quest'ultimo esigibile solo nel 2032.

Pertanto, l'alternativa liquidatoria si appalesa nettamente sfavorevole per i creditori chirografari, in quanto il ricavato della liquidazione dell'immobile sarebbe destinato al soddisfacimento del credito ipotecario. Solo nel 2032, un eventuale residuo sul TFS potrebbe essere destinato invece in loro favore.

Focalizzando l'attenzione sul creditore ipotecario, l'alternativa liquidatoria non si presenta più favorevole rispetto a quella proposta dal ricorrente, in quanto già in sede di primo tentativo di vendita all'asta non si garantirebbe il pieno soddisfacimento di tale credito, dovendosi comunque attendere la liquidazione del TFS.

3.3. Passando ad analizzare le ulteriori contestazioni, deve rilevarsi che il trattamento di fine servizio (TFS) è un istituto analogo al trattamento di fine rapporto, applicabile ai dipendenti della pubblica amministrazione. Orbene, il diritto al TFS sorge (evocando l'art. 2120 c.c.) al momento della cessazione del rapporto ed in conseguenza di essa, essendo irrilevante, al fine di ipotizzare una diversa decorrenza, l'accantonamento annuale della quota del trattamento, che costituisce una mera modalità di calcolo dell'unico diritto che matura nel momento anzidetto, ovvero l'anticipazione sul trattamento medesimo, che è corresponsione di somme provvisoriamente quantificate e prive del requisito della certezza, atteso che il diritto all'integrale prestazione matura, per l'appunto, solo alla fine del rapporto lavorativo (Cass., n. 3894/2010). Alla luce di quanto osservato, ne consegue che essendo la provvista derivante dal TFS esigibile solamente a seguito del pensionamento del ricorrente, dette somme non potranno essere messe a disposizione del creditore ipotecario prima del 2032, giustificandosi a tal fine una dilatazione dei tempi di esecuzione del piano del consumatore proposto.

3.4. Inoltre, la previsione di due categorie di creditori chirografari, la prima del creditore [redacted] soddisfatto per l'intero e la seconda dei soggetti finanziatori soddisfatti pro quota, deve ricondursi evidentemente alla diversa natura del credito. Invero, la scelta del ricorrente di pagare per l'intero [redacted] è successiva ai rilievi di questo G.D., nei quali chiedeva di verificare se si fosse in presenza di debiti solamente dilazionabili o anche riducibili, secondo quanto previsto dall'art. 7 l. sovr.. La modifica del piano sembra quindi riconducibile alla natura del credito di [redacted] solamente dilazionabile.

Firmato Da: SANDULLI LORENZO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 611bd2728babddc

Sul punto, in ottica collaborativa tra debitore e creditori chirografari soddisfatti pro quota (art. 1175 c.c.), si reputa giustificato tenere ferme le trattenute sullo stipendio *medio tempore* intervenute (euro 311,00 al mese in favore di [redacted] per la prima linea di credito ed euro 275,00 al mese in favore di IBL) e quindi applicare lo stralcio dell'80% alla situazione creditoria attuale di tali soggetti finanziatori, mandando all'OCC per quanto di competenza. Si dispone, altresì, la cessazione per l'avvenire di qualunque trattenuta da parte dei creditori sullo stipendio del ricorrente – ad eccezione dell'assegno in favore del figlio [redacted] di euro 293,00 al mese – onerando l'OCC della notifica al datore di lavoro del ricorrente.

3.5. Priva di pregio è la doglianza inerente l'eccessiva durata del piano, da ritenersi appropriata solo per quei rapporti obbligatori istantanei, in cui l'intero debito dovrebbe essere prontamente onorato. Al contrario, vigono logiche differenti nell'ambito dei rapporti di durata, dal momento che, ragionando diversamente, si arriverebbe ad una interpretazione abrogante della normativa sul sovraindebitamento. Del resto, se fosse possibile riuscire ad estinguere in pochi anni una situazione debitoria rientrante, da contratto, in un programma di soddisfo pluridecennale non vi sarebbe in radice la necessità di ricorrere alle procedure di sovraindebitamento. In tale contesto si inquadra l'interpretazione estensiva ed evolutiva dell'art. 8 co. 4 l. sovr. fornita dalla giurisprudenza di legittimità, reputandola disposizione rilevante solo in quei casi – diverso dal presente – in cui la situazione debitoria dovrebbe essere prontamente onorata (Cass., n. 17834/2019).

3.6. Nessuna censura è possibile muovere al compenso richiesto dall'OCC, così come risultante dall'integrazione del piano e dalla seconda relazione dello stesso. Invero a fronte di un passivo di euro 207.000,00 circa (esclusi i debiti prededucibili) e di un attivo realizzabile stimato in euro 157.000,00 circa, applicando i parametri minimi previsti dal D.M. n. 30/2012 per la liquidazione del compenso dei curatori, e decurtando ulteriormente l'importo del 40% ex art. 15 l. sovr., si ottiene una cifra pari ad euro 7.169,31, che è inferiore rispetto a quanto richiesto dall'OCC per le proprie competenze. Si ritiene quindi giustificato liquidare all'OCC, in considerazione dell'attività svolta e da svolgere in relazione alla presente procedura di sovraindebitamento, l'importo di euro 4.625,41 inclusi accessori.

4. L'OCC ha, inoltre, attestato la fattibilità del piano con motivazione logica e coerente, ritenendosi plausibile, rispetto ad un reddito mensile di euro 1.900,00 l'impiego di euro 650,00 mensili per adempiere il piano del consumatore.

La determinazione delle singole rate da versare di mese in mese, apparentemente indeterminata, si ricava, in base ad un principio di conservazione immanente nel sistema ed applicabile a tutti gli atti di autonomia negoziale, facendo applicazione dei criteri indicati nell'integrazione al piano. Si manda pertanto all'OCC per sviluppare entro il 25.01.2020 una tabella dei pagamenti mensili, da compiersi entro l'ultimo giorno di ogni mese a partire dal mese di gennaio 2020. In detta tabella dovrà essere enucleato il singolo importo mensile che il ricorrente dovrà versare a ciascun creditore, fino al termine del

Firmato Da: SANDULLI LORENZO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 611bd2728babddc

piano. In particolare, la quota di euro 200,00 mensili destinata al pagamento dei creditori chirografari dovrà essere ripartita proporzionalmente tenendo conto dell'entità del credito. Una volta terminato il pagamento dei creditori chirografari, l'intero importo di euro 650,00 verrà devoluto al creditore ipotecario. Inoltre, la rata n. 133 (gennaio 2032) dovrà prevedere anche il versamento del TFS del ricorrente in favore del creditore ipotecario. Tale tabella, infine, dovrà tener conto di quanto previsto nel suddetto punto 3.4. della motivazione in relazione al credito residuo dei creditori chirografari che fino ad ora hanno applicato trattenute sullo stipendio del ricorrente.

Ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, che il piano debba essere omologato;

visto l'art. 12-bis, l. n. 3/2012;

P.Q.M.

a) omologa il piano del ricorrente [redacted] depositato in data 23.05.2019, ed integrato il 09.10.2019, con le precisazioni di cui al punto 3.4. delle motivazioni;

b) dispone la cessazione per l'avvenire delle trattenute sullo stipendio da parte dei creditori del ricorrente, ad eccezione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio [redacted] onerando l'OCC della notifica del presente provvedimento al datore di lavoro del ricorrente;

c) dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui al piano medesimo entro l'ultimo giorno di ogni mese a partire dal mese di gennaio 2020, secondo la tabella che l'OCC dovrà depositare non oltre il 25.01.2020, sotto la gestione ed il controllo dell'OCC stesso, al quale sono attribuiti gli obblighi ed i poteri ex art. 13, l. n. 3/2012;

d) stabilisce che il fabbisogno mensile del nucleo familiare del ricorrente sia pari ad euro 950,00 al netto dell'assegno mensile di euro 293,00 da corrispondere al figlio [redacted]

e) dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questo Tribunale, nella versione privacy;

f) liquida in favore dell'OCC dott.ssa Annarita Campagna il compenso di euro 4.625,41 inclusi accessori, da porre a carico del ricorrente.

Si comunichi a cura della Cancelleria al ricorrente. A cura del ricorrente all'OCC. A cura dell'OCC ai creditori.

Cassino, 13.01.2020

Il G.D. Lorenzo Sandulli

Firmato Da: SANDULLI LORENZO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 611bd2728babddc